

Sentenza N. 877/2019
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1454/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
V Collegio

La Corte d'Appello di Roma
composta dai Magistrati:
Anna Maria Franchini Presidente rel.
Carlo Chiriaco Consigliere
Sabrina Mostarda Consigliere

ha pronunciato, all'udienza del 22.02.2019, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1454 R.G. dell'anno 2018, vertente

TRA

.....
rapp.to e difeso dall'avv.to Pier Luigi Panici
elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 172

E

..... in persona del legale rappresentante,
Rap.ta e difesa dall'avv.to
elettivamente domiciliata in n. 7/2

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3015/2018.

CONCLUSIONI:





per l'appellante: in riforma della sentenza gravata, dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 29.2.2016; ordinare alla società resistente la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; condannare la medesima resistente al pagamento, in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione da calcolarsi sulla base di euro 1.455,57 mensili oltre ratei di 13[^] mensilità; condannare la società, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Con rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc. e interessi sulle somme rivalutate.

Per l'appellata: rigettare il ricorso in appello, assolutamente infondato, in fatto e diritto; nel contempo accertare e dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa in ragione del grave e notevole inadempimento dell'appellante con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di causa.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. **Il ricorrente** ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto teso alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Unicotrans srl in data 29.2.2016 per l'insussistenza del fatto materiale contestatogli, con le conseguenti condanne della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione ed, in relazione allo stesso periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il Tribunale, ritenuto applicabile alla fattispecie il d.lgs. n. 23/15, dato atto che il ricorrente aveva chiesto la tutela prevista dall'art. 3, comma 2 di detto decreto legislativo, richiamate le deposizioni testimoniale assunte e rese dai testi **.....** e **.....**, ha rigettato il ricorso affermando che, in base alla disposizione di cui all'art 3, comma 2, sopra indicata, *l'annullamento del licenziamento e la conseguente reintegra nel posto di lavoro postulano la prova diretta (non indiziaria) della insussistenza del fatto materiale, sicchè trattandosi di prova negativa, le risultanze processuali devono evidenziare direttamente ed univocamente elementi contrari al fatto materiale contestato. E che nello specifico, all'esito dell'istruttoria espletata, non*



Corte di Appello di Roma

emerge alcun elemento in contrasto con il fatto contestato e dirimente ai fini del giudizio in senso favorevole allo stesso, emergendo, anzi, elementi fortemente indicativi della responsabilità disciplinare del medesimo.

3. L'appellante censura la sentenza gravata perchè basata sull'erroneo riparto degli oneri probatori e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

4. Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.

5. All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.

6. In fatto è incontestato che l'appellante ha lavorato, come autotrasportatore, per la società *FRANCHINI AMBIA MARIA*, addetta al trasporto e recapito merci, corrispondenza e plichi per conto terzi, dal 1.5.2015 al 29.02.2016.

In data 17.02.2016 la *FRANCHINI AMBIA MARIA* s.r.l., ha inviato al lavoratore la lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore: "Oggetto: contestazione d'addebito ex art. 32 del vigente CCNL.

Da un controllo effettuato sulla documentazione relativa alle consegne da Lei effettuate sono emerse alcune incongruenze da cui è stato possibile desumere la sottrazione di due plichi contenenti buoni pasto.

*In particolare il giorno 29 dicembre 2015 alle ore 15,24 Lei ha consegnato un plico contenente buoni pasto alla ditta *FRANCHINI AMBIA MARIA*. Il plico è stato consegnato nelle mani della sig.ra *FRANCHINI AMBIA MARIA*.*

*Il giorno 08 febbraio 2016 alle ore 16,35, Lei ha consegnato un secondo plico contenente buoni pasto destinati allo *FRANCHINI AMBIA MARIA*, nelle mani del sig. *FRANCHINI AMBIA MARIA*.*

*Sta di fatto che nei giorni successivi le suddette ditte destinatarie dei buoni pasto hanno contestato la mancata ricezione dei plichi innanzi detti. Effettuati i controlli del caso sui numeri di matricola dei buoni pasto è emerso che gli stessi non sono stati mai consegnati al destinatario, ed anzi che, lo stesso giorno di consegna, già prima dell'orario da Lei indicato per la stessa consegna, i buoni pasto erano stati utilizzati presso diversi esercizi commerciali. A causa della situazione innanzi detta abbiamo ricevuto una pesante contestazione da parte del cliente *FRANCHINI AMBIA MARIA* con il rischio che ci venga applicata una pesante sanzione economica.*

Poiché ci pare evidente la Sua responsabilità per i fatti innanzi esposti, prima di adottare i provvedimenti del caso, Le formuliamo la presente contestazione d'addebito ai sensi dell'art. 32 del



recarsi sul luogo ove si trovano i pacchi e prenderli in consegna. I buoni pasto sono inseriti in una busta di plastica colorata e non trasparente che viene chiusa con un sistema di incollamento sul lembo di chiusura. Su questa chiusura viene incollata una lettera di vettura adesiva totalmente che misura circa cm 20 x 10 cm. contenente codice a barre; che sulla prima chiusura è scritto qualcosa come " sigillo di garanzia" che, una volta aperto, è improbabile che tutto possa essere rimesso a posto come prima.

Il Tribunale, richiamate le testimonianze e le dichiarazioni dello stesso .., ha affermato che i pacchi contenenti i buoni pasto sono stati chiusi in sicurezza e successivamente consegnati al ricorrente privi di segni di danneggiamento.

Il Giudice, poi, cita la testimonianza resa dal teste .., addetto alla sicurezza per .., secondo cui detto teste avrebbe appreso da .., mittente delle due spedizioni dei buoni pasto, che il pacco con numero finale 302 era stato consegnato manomesso, mancante di 60 buoni o 60 blocchetti, mentre il pacco il cui numero identificativo termina con 082, non era stato ricevuto dal destinatario, dando rilievo alle dette affermazioni insieme alla circostanza che detti buoni pasto, o parte di essi, erano stati spesi prima della consegna dei plichi ai destinatari da parte del ricorrente, poste a base del suo convincimento circa la riconosciuta responsabilità disciplinare del ricorrente.

Tuttavia, il Tribunale non considera che quanto dichiarato da teste .., peraltro de relato, concerne circostanze mai contestate e, quindi, estranee al fatto che ha dato luogo al licenziamento.

La società, infatti, nella memoria di costituzione di primo grado e conseguentemente nella lettera di contestazione, ha affermato, al riguardo, che in data 29.12.2015, alle ore 15,24, la spedizione 0212201002 veniva consegnata alla .. nelle mani del signor .. e che, in data 8.2.2016, alle ore 16,35 la spedizione n. 0212201002 veniva consegnata allo .. nelle mani del signor ..

Dalla prova testimoniale, inoltre, è risultato che al momento della consegna dei pacchi non furono sollevate obiezioni da parte dei destinatari (teste ..) e che al





Corte di Appello di Roma

momento della consegna fu firmata la ricevuta da parte dei destinatari con firma digitale, senza alcuna obiezione (cfr. teste) e ciò esclude con evidenza la manomissione dei plichi, ovvero la loro mancata consegna.

Ne deriva che, se i buoni pasti erano contenuti nei plichi e questi ultimi erano stati consegnati ai destinatari intatti e non manomessi, ma con sigillo integro, senza che i destinatari, al riguardo, avessero sollevato alcuna doglianza- così come contestato al lavoratore-, dalle risultanze processuali non è emerso alcun elemento sufficiente a far ritenere che detti buoni pasto siano stati sottratti dal ricorrente.

7. Ne consegue che nessuno comportamento disciplinarmente rilevante possa essere addebitato al ricorrente, con tutto quanto consegue in termini di illegittimità del licenziamento intimato, non sorretto da giusta causa.

Né ha pregio la tesi difensiva dell'appellata la quale, richiamati gli artt 1693 c.c. (concernente la disciplina generale che si applica a tutti i vettori/autotrasportatori, sia che operino come lavoratori autonomi che come lavoratori dipendenti) e 30 del CCNL di categoria (concernente esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato il quale, in perfetta coerenza con la disciplina generale, prevede che l'autista è responsabile del veicolo e delle merci affidategli e risponde degli eventuali smarrimenti e danni), afferma che, a norma dell'art. 5 della legge 604/1966, l'onere della prova sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento spetta sì al datore di lavoro, ma è anche vero che, in base alle norme di legge e contrattuali innanzi richiamate, in materia di contratto di trasporto, l'onere della prova circa l'insussistenza di responsabilità per la perdita della merce affidata al vettore/autotrasportatore spetterebbe a quest'ultimo il quale deve provare il caso fortuito, o i vizi delle cose affidategli, o i vizi dell'imballaggio, o il fatto del mittente o del destinatario.

Applicando tutti i suddetti principi al caso di specie, quindi, secondo l'appellata, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il verificarsi del fatto su cui si basa il licenziamento, ovvero l'avvenuta consegna della merce al vettore/autotrasportatore e la perdita e/o lo smarrimento della stessa merce mentre questa era nella disponibilità di quest'ultimo, e sul lavoratore l'onere di provare che la perdita o lo smarrimento non è avvenuta perché non





Corte di Appello di Roma

Ciò che la norma introduce è, tuttavia, un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore.

Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato.

Certo è, tuttavia, che nel caso come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto, anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore, la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria .

Tale interpretazione è confortata da quanto affermato dalla Suprema Corte che, ha ripetutamente, da ultimo, chiarito che l'espressione "insussistenza del fatto contestato" comprende anche l'ipotesi del fatto materialmente accaduto, ma privo di illiceità, cioè irrilevante sul piano disciplinare, non essendo plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (cfr. Cass. 13 ottobre 2015, n. 20540)".

Secondo tale orientamento, dunque, con l'espressione "fatto" la norma si riferisce non a qualunque accadimento naturalistico, bensì al solo "fatto inadempimento" e cioè a quelle vicende che siano effettivamente portatrici di un carattere antigiuridico, e dunque illecito. Pertanto, il fatto è insussistente non solo quando non si è mai materialmente realizzato, ma anche quando non sia stato il lavoratore licenziato a commetterlo, ovvero quando non sia qualificabile come inadempimento, o ancora quando non si tratti di un inadempimento lui imputabile.

In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. La





Corte di Appello di Roma

sentenza della Suprema Corte sopra citata non può non assumere particolare rilevanza anche con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 23/2015 sul cosiddetto contratto di lavoro a tutele crescenti, secondo cui si ha la reintegrazione in servizio quando viene dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento ex art. 3, comma 2.

In definitiva, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato allo _____ con lettera del 29.2.2016 e ordinato all'appellata società di reintegrare lo _____ nel posto di lavoro; nonché condannata la _____ al pagamento, in favore di controparte, di una indennità risarcitoria liquidata in misura corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.455,57 mensili; nonché al versamento, in favore di controparte, dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione

Le spese di lite dei due gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in riforma della sentenza gravata, dichiara la illegittimità del licenziamento intimato allo _____ con lettera del 29.2.2016.

Ordina all'appellata società la reintegrazione dello _____ nel posto di lavoro; condanna la _____ al pagamento, in favore di controparte, di una indennità risarcitoria liquidata in misura corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.455,57 mensili; condanna, altresì, la stessa srl al versamento, in favore di controparte, dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate nella misura stabilita dal Tribunale, pari ad euro 3.513,00, oltre spese forfettarie al IVA e CPA, quanto a quelle di primo grado e, quanto all'appello, liquidate in complessivi euro 5.640,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.





Corte di Appello di Roma

Così deciso in Roma, 22/02/2019

Il Presidente

Anna Maria Franchini

